



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.C.M. 29 Agosto 2014 n. 171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto legge 24 Aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89 e in particolare l'art. 39 comma 2 lett. e) che assegna alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la funzione di autorizzare, su proposta del Soprintendente, le alienazioni, le permutazioni, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55,56, 57-bis e 58 del Codice;

Visto il decreto direttoriale del 28 Luglio 2016 con il quale è stato conferito al Dott. Filippo Maria Gambari l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Sardegna che, ai sensi dell'art. 39, comma 4 del D.P.C.M. 29 Agosto 2014 n. 171, presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna;

Vista la richiesta di autorizzazione ad alienare i terreni siti nel Comune di Romana e distinti al N.C.T. Foglio 4, mappale 13 e Foglio 4, mappale 6 (parte), inoltrata in data 01.08.2016 da ISMEA in qualità di Ente proprietario;

Considerato che nei terreni sopra precisati ricadono il "Nuraghe Santu Giagu n. 1", dichiarato di importante interesse culturale con D.M. 13.02.1987 e trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari in data 09.04.1987, e il "Nuraghe Santu Giagu 2 e relative pertinenze", dichiarato di importante interesse culturale con D.D.R. 25 del 26.03.2010, trascritto in data 27.07.2010 presso la competente Agenzia del Territorio-Servizio pubblicità immobiliare (N. Reg. Gen.12269; N.Reg. Part. 7554);

Acquisito il parere n. 2502 del 08.09.2016 della competente Soprintendenza ABAP;

Vista la destinazione d'uso in atto e visto l'art. 56 comma 1, lett. b del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;

Considerato che sulla base degli elementi di valutazione contenuti nell'istanza di cui sopra dall'alienazione dei terreni non deriva un danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni ivi ricadenti, la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna nella seduta del 16.09.2016 ha autorizzato l'alienazione del bene in questione alle condizioni poste dalla competente Soprintendenza;

Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 56 del citato D.Lgs 42/2004, l'alienazione del bene sopra indicato con le seguenti condizioni:

1. La destinazione d'uso futura dovrà essere tale da garantire la conservazione dell'immobile senza compromettere la lettura dei caratteri costruttivi dei beni archeologici.
2. In ogni caso i progetti esecutivi delle opere di qualunque genere che si intendessero eseguire sui terreni in questione dovranno essere sottoposti all'approvazione preventiva della competente Soprintendenza ABAP ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
3. Si rammenta che i mappali 6 (parte), 11 (parte), 12 (parte) sono gravati da prescrizioni di tutela indiretta, come specificato nel D.M. 13.02.1987, e in particolare che in dette porzioni di terreno della superficie complessiva di mq 24000 è preclusa la realizzazione di manufatti di carattere sia stabile sia temporaneo, il deposito di materiali, il transito ed il parcheggio di veicoli; non sono consentiti inoltre lavori di movimento terra che modifichino l'attuale assetto del terreno, quali spietramento e piantagione di alberi ad alto fusto.

Si rammenta altresì l'osservanza dell'art. 59 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. relativo alla denuncia di trasferimento definitivo della proprietà, che dovrà essere trasmessa alla competente Soprintendenza ABAP.

La presente autorizzazione sarà notificata, in via amministrativa alla parte alienante e, ai sensi dell'art. 56 comma 4-ter del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., le prescrizioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere riportate nell'atto di alienazione e saranno trascritte, a cura della Soprintendenza ABAP, nei registri immobiliari.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma della D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

MC

Il Presidente della Commissione Regionale

IL SEGRETARIO REGIONALE

Dot. Filippo Maria Gambari

Cagliari, Decreto n. 225 del 16.09.2016

